



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E AFFARI ISTITUZIONALI/SE

OGGETTO: Regolamento didattico dell'Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI): emanazione.

IL RETTORE

- VISTO il Regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI attualmente vigente, emanato con D.R. n. 251 del 25.03.2024;
- VISTA la proposta di modifica del detto Regolamento, trasmessa con nota prot. n. 81797 del 26.04.2024, dal Coordinatore dell'ISUFI, con allegato verbale n. 2 della riunione congiunta del Consiglio Didattico e del Consiglio Direttivo dell'Istituto, svolta in data 11.04.2024;
- VISTO il verbale n. 4/2024 relativo alla seduta in data 28 ottobre u.s. della Commissione mista statuto e regolamenti, da cui risulta che la stessa nell'esaminarlo lo ha rimaneggiato e rivisto con interventi fino a licenziare il testo poi approvato dagli organi di governo;
- VISTA la delibera n. 198/2024, con cui il Consiglio di Amministrazione, nella recente seduta del 14 novembre u.s., ha espresso il proprio favorevole parere sul testo regolamentare licenziato dalla Commissione statuto e regolamenti;
- VISTA la delibera n. 145 del 22.11.2024 con la quale il Senato Accademico ha approvato il testo oggetto del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione introducendo ulteriori modifiche;
- VISTI gli artt. 32 e 43 dello Statuto;

DECRETA

Art. 1 Emanare il Regolamento didattico dell'Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI) nel testo allegato (all. 1).

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale nella sezione "Statuto e Regolamenti – Regolamenti Interesse generale – uffici e/o strutture".

Art. 3 Abrogare il Regolamento per la ripartizione della dotazione ordinaria e dei fondi destinati alla ricerca dipartimentale emanato con D.R. n. 251 del 25.03.2024.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Alla raccolta

In comunicazione al SA e CdA

Al portale di Ateneo e all'Albo on line d'Ateneo

A tutte le strutture



**REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE “ISTITUTO SUPERIORE UNIVERSITARIO
DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE”**

Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 198 del 14.11.2024

Approvazione del Senato Accademico con delibera n. 145 del 22.11.2024

Indice

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Titolo II

Strutture didattiche – Personale docente – Calendario accademico

Artt. 2 – 4

Titolo III

Allievi – Corso Ordinario di I Livello, Corso Ordinario di II Livello e corso di Dottorato

Artt. 8 – 15

Titolo IV

Summer School, Corsi di perfezionamento, Master e altre disposizioni

Artt. 16 - 17

Titolo I

Principi generali

Art. 1

1. Il presente regolamento, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e in conformità ai principi generali fissati dalle norme riguardanti gli ordinamenti didattici universitari e l’accreditamento di sedi e corsi, disciplina il funzionamento dei Corsi Ordinari di I e II livello e dei Corsi di Dottorato della Scuola Superiore “Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare” (ISUFI) dell’Università del Salento.

2. La Scuola Superiore ISUFI impartisce didattica di alta formazione con caratteri di interdisciplinarietà, internazionalità e collegialità.

3. La Scuola afferma come indirizzo generale delle proprie scelte la volontà di rimuovere ogni ostacolo che possa costituire discriminazione diretta o indiretta in base al genere, all’orientamento sessuale, all’origine etnica o sociale, alla lingua o all’appartenenza ad una minoranza nazionale, alla religione o alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, agli *handicap*.

4. Conformemente ai principi generali enunciati nel comma 3, gli allievi della Scuola devono

uniformare la loro condotta al rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione, solidarietà e non discriminazione.

Titolo II
Strutture didattiche – Personale docente – Calendario accademico

Art. 2

1. In attuazione dell'art. 76 dello Statuto dell'Università del Salento, il Consiglio Didattico della Scuola Superiore ISUFI ha il compito di programmare e gestire le attività didattiche della Scuola.
2. Il Consiglio Didattico è composto:
 - a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;
 - b) da sei docenti, nominati dal Consiglio Direttivo per un anno, rinnovabili annualmente, fino alla scadenza naturale del mandato del Direttore, responsabili di due corsi di insegnamento semestrali ordinari;
 - c) da un rappresentante degli allievi, eletto per un biennio.
3. I Professori membri del Consiglio Didattico non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo.
4. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio Didattico con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

Art. 3

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore della Scuola, sentito il Comitato Scientifico:
 - a) programma, sulla base di una selezione pubblica, sei corsi semestrali ordinari, sia per il I sia per il II livello, e sei corsi semestrali trasversali previsti per gli anni accademici successivi e li propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
 - b) nomina i sei docenti responsabili dei corsi di insegnamento semestrale.
2. I corsi semestrali ordinari e i corsi semestrali trasversali durano 30 ore, danno diritto al conseguimento di 6 CFU e possono essere svolti anche in codocenza, purché venga indicato il nominativo del docente responsabile titolare dell'intero corso, anche ai fini della valutazione e verbalizzazione delle prove d'esame.
3. L'affidamento degli eventuali incarichi di codocenza di cui al comma 2:
 - a) è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Didattico;
 - b) avviene mediante bando pubblico di selezione.
4. Lo svolgimento delle attività di codocenza deve essere attestato tramite il registro delle lezioni del corso.
5. L'impegno orario di ciascun docente è computabile al fine del completamento degli obblighi didattici previsti dal Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori dell'Università del Salento.
6. I sei corsi semestrali ordinari ed i sei corsi semestrali trasversali costituiscono l'Offerta didattica della Scuola, che viene resa pubblica insieme al bando di ammissione.
7. L'Offerta didattica è arricchita mediante attività di laboratorio, seminari e conferenze, tenuti da studiosi di chiara fama e dal profilo internazionale, programmati di volta in volta, e da soggiorni di studio all'estero, *stage* e tirocini. Alla definizione della didattica integrativa della scuola, che è finalizzata ad accrescere ancor più la qualità della preparazione universitaria degli allievi e a promuovere lo sviluppo del loro spirito critico, può concorrere anche il Comitato scientifico,

facendo pervenire al Consiglio Didattico le sue eventuali proposte.

8. Ai corsi semestrali trasversali ed alle altre attività didattiche della Scuola possono partecipare anche uditori esterni, nei limiti e modi stabiliti dal Consiglio Didattico, o, in caso di urgenza, dal Direttore.

9. Completano l'Offerta didattica della Scuola i dottorati di lingue straniere, che gli studenti sono tenuti a frequentare secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del presente Regolamento.

10. I percorsi formativi della Scuola costituiscono parti integrative e di approfondimento dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato dell'Università del Salento ai quali gli allievi sono iscritti.

Art. 4

1. Ai fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali, l'inizio dell'anno accademico è fissato al 1° ottobre di ogni anno e il termine al 30 settembre dell'anno successivo.

Titolo III

Allievi – Corso Ordinario di I Livello, Corso Ordinario di II Livello e corso di Dottorato

Art. 5

1. L'ammissione alla Scuola implica l'impegno da parte dell'allievo di osservare tutte le norme dello Statuto, del presente Regolamento e del Regolamento Abitativo della Scuola Superiore ISUFI.

Art. 6

1. L'Offerta formativa della Scuola è articolata in tre Corsi Ordinari, corrispondenti alle tre aree dell'Offerta formativa dell'Università del Salento – Area economico-giuridica, Area tecnico-scientifica, Area umanistico-sociale – e ciascun corso è articolato al proprio interno in un I ed un II livello.

2. L'ammissione a tutti i corsi organizzati dalla Scuola è aperta sulla base della normativa vigente e avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica.

3. L'ammissione ai Corsi Ordinari di I Livello avviene al primo anno di studi universitari, in corrispondenza con l'accesso ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico.

4. L'ammissione ai Corsi Ordinari di II Livello avviene sia in corrispondenza con l'accesso ai corsi di laurea magistrale, sia con il passaggio al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

5. La Scuola, su proposta del Consiglio Didattico approvata dal Consiglio Direttivo, può attivare anche Corsi di Dottorato, sia in collaborazione con i corsi di Dottorato di ricerca attivati presso la Scuola di Dottorato d'Ateneo, sia sotto forma di un Dottorato interdisciplinare autonomo. In questo caso l'accesso degli allievi avviene al primo anno del corso di Dottorato ed il numero degli ammessi e le modalità di selezione sono determinati di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Scuola ISUFI, su proposta del Consiglio Didattico.

Art. 7

1. La selezione ai fini dell'ammissione, che si svolge con cadenza annuale, è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

2. Le Commissioni giudicatrici per la selezione di cui al comma 1 sono nominate dal Direttore, su proposta del Consiglio Direttivo, e possono svolgere una parte della loro attività articolandosi in sottocommissioni. L'ammissione alle prove orali e la predisposizione e redazione delle graduatorie finali avvengono, in ogni caso, in seduta plenaria.

3. Le procedure per l'ammissione ai Corsi Ordinari di I Livello in corrispondenza del primo anno degli studi universitari si svolgono mediante una prova scritta e una prova orale. Ai fini dell'idoneità, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio secondo le modalità definite dal bando di ammissione.

4. Possono concorrere all'ammissione ai Corsi Ordinari di II Livello in corrispondenza del primo anno degli studi universitari gli studenti delle lauree magistrali e in corrispondenza del quarto anno delle lauree magistrali a ciclo unico che abbiano una carriera che per tempi e media dei voti conseguiti risulti almeno coerente con i requisiti minimi di permanenza nella Scuola ISUFI.

5. Le procedure comparative tra i candidati ammessi ai sensi del precedente comma 4 si svolgono mediante la valutazione delle carriere, una prova scritta ed un colloquio. Ai fini dell'idoneità, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio secondo le modalità definite dal bando di ammissione.

6. Entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'esito della selezione i vincitori devono presentare all'ufficio amministrativo competente della Scuola, pena la decadenza dal posto, i documenti previsti dal bando di ammissione.

Art. 8

1. Il percorso formativo di ciascun allievo comporta un impegno di studio pari ad almeno 300 ore ed il conseguimento di 12 CFU per anno accademico.

2. Ogni studente, oltre agli insegnamenti impartiti nei corsi di studio dell'Università del Salento a cui è iscritto, è tenuto a frequentare annualmente almeno un corso semestrale ordinario e un corso semestrale trasversale, per un totale di 60 ore; deve pianificare il proprio percorso formativo personalizzato presentando annualmente il proprio Piano di Studi al Consiglio Didattico, per la relativa approvazione. La frequenza di ciascun corso semestrale ordinario e di ciascun corso semestrale trasversale dà diritto al conseguimento di 6 CFU nel Settore Scientifico Disciplinare del docente responsabile dell'insegnamento. In alternativa, su richiesta dello studente interessato, i CFU possono essere riconosciuti dal Consiglio Didattico anche nel settore o nei settori di afferenza dei professori codocenti.

3. Le modalità di valutazione finale degli studenti, per ogni singolo insegnamento ufficiale impartito dalla Scuola, sono definite dal Consiglio Didattico.

4. Lo studente, inoltre, è tenuto a frequentare attività di didattica integrativa per ulteriori 10 ore.

5. Le rimanenti 230 ore sono riservate a lavori di gruppo, attività di laboratorio e di ricerca, e studio individuale e alla preparazione e presentazione di un elaborato secondo le direttive del Consiglio Didattico.

6. Ogni allievo è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'intero Corso di I o di II livello da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi di studio all'estero. Durante il periodo di studio o ricerca all'estero gli allievi sono esonerati dalle attività della Scuola, ivi compresa la frequenza dei corsi. Le attività svolte all'estero e debitamente documentate sono valutate dal Consiglio Didattico.

7. Qualora i mesi da svolgere all'estero siano distribuiti in più anni, lo studente, per ciascun anno,

è tenuto a completare il monte ore di didattica previsto con attività svolte in sede. Ogni mese di studio all'estero verrà computato come 10 ore di attività didattica svolta in sede.

Art. 9

1. L'ammissione all'anno successivo di Corso è disposta dal Direttore della Scuola, previa verifica dei requisiti di merito di cui ai commi successivi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli allievi devono conseguire, per l'anno concluso, oltre alla totalità dei crediti previsti per gli anni precedenti, un numero di CFU pari ai 3/4 dei Crediti previsti dai piani di studio dei rispettivi corsi di studio dell'Università del Salento.
3. Ogni allievo deve riportare negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. La media di cui innanzi è da intendersi ponderata e complessiva su tutti gli anni. Per gli esami anticipati, le votazioni vengono valutate per l'anno a cui si riferiscono.
4. Per gli allievi che accedono al primo anno dei Corsi ISUFI di II livello in quanto iscritti ad un corso di Laurea Magistrale biennale, l'ammissione è subordinata al conseguimento della Laurea Triennale entro e non oltre il 30 aprile dell'anno in corso. Ai fini del passaggio al quinto anno degli iscritti ad un corso di Laurea Magistrale biennale, i crediti richiesti dal presente regolamento possono essere conseguiti entro il 31 marzo dell'anno successivo.
5. Nel caso in cui gli allievi non adempiano agli obblighi sopradetti, non conseguono la conferma del posto per l'anno successivo.
6. Non sono ammesse, nell'anno, assenze in misure superiore ad 1/3 delle ore previste per ciascun corso obbligatorio, pena la perdita dello *status* di allievo della scuola, che è deliberata dal Consiglio Didattico, su richiesta del docente o dei docenti titolari degli insegnamenti ufficiali.
7. Il mancato adempimento degli obblighi didattici, compreso il superamento di tutte le relative valutazioni o il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio medio definiti nel comma 3 del presente articolo comportano la decadenza dallo *status* di allievo.
8. Ogni allievo deve infine rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel Regolamento didattico e collaborare all'ordinato funzionamento del Collegio della Scuola, secondo le norme stabilite dal Regolamento Abitativo della Scuola Superiore ISUFI.

Art. 10

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del presente regolamento, gli studenti sono tenuti a frequentare i lettori di lingue straniere secondo le seguenti modalità.
2. Gli allievi frequentano il lettorato di lingua inglese ed una seconda lingua, a scelta, tra francese e tedesco o altre, determinate annualmente dal Consiglio Didattico, il cui insegnamento sia impartito nella Scuola o presso altra struttura dell'Università del Salento.
3. Ogni allievo è tenuto a superare, alla fine del terzo anno, il livello C1 (livello avanzato) della lingua inglese e il livello B1 (livello intermedio o "di soglia") dell'altra lingua a scelta. Gli allievi che accedono a partire dal quarto anno possono facoltativamente frequentare i lettori offerti dalla Scuola.
4. Nel primo anno di corso gli studenti devono frequentare almeno un lettorato.
5. Non sono ammesse più di tre assenze consecutive non giustificate ai lettori frequentati.
6. Gli studenti sono tenuti a sostenere la verifica finale dei corsi di lettorato entro la sessione estiva, fatta salva la possibilità di recuperare nella sessione autunnale.

7. La verifica del livello raggiunto sarà espressa con un giudizio di “idoneità” per ogni allievo, da rilasciarsi alla fine di ogni anno accademico.
8. L’allievo che ha già raggiunto il livello di competenza linguistica richiesto dalla Scuola può inoltrare istanza per ottenerne l’accertamento attraverso una prova individuale, il cui esito positivo comporta l’esonero dalla frequenza oppure l’ammissione al livello successivo di competenza. L’allievo in possesso di certificazione attestante il livello di competenza linguistica pari a C1 per la lingua inglese, e pari a B1 per le altre lingue straniere, può chiedere di essere esentato dalla frequenza del lettorato di lingua e dalla relativa prova individuale, purché la certificazione sia rilasciata da un ente riconosciuto dall’Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari – AICLU.
9. Alla fine del terzo anno, dopo aver conseguito il giudizio di idoneità, ogni allievo potrà proseguire con le due lingue già studiate (inglese e lingua a scelta), oppure intraprendere un percorso personalizzato che prevede o l’integrazione del percorso con una terza lingua a scelta tra quelle insegnate presso la Scuola o presso altra struttura dell’Università del Salento, o il perfezionamento di una sola lingua tra quelle insegnate presso la Scuola o eventualmente presso altra struttura dell’Università del Salento.
10. La responsabilità della didattica dei lettorati è in capo al Consiglio Didattico della Scuola Superiore ISUFI.

Art. 11

1. La Scuola rilascia:

- a) il Diploma Ordinario di I livello, equivalente a 36 CFU, agli allievi che abbiano soddisfatto gli obblighi relativi al Corso Ordinario di I livello, conseguito la Laurea Triennale universitaria entro il mese di aprile dell’anno successivo e superato, entro i successivi sei mesi, il relativo colloquio interno;
- b) il Diploma Ordinario di II livello, equivalente a 24 CFU, agli allievi che abbiano soddisfatto gli obblighi relativi al Corso Ordinario di II livello, conseguito la Laurea Magistrale universitaria entro il mese di aprile dell’anno successivo e superato, entro i successivi sei mesi, il relativo colloquio interno;
- c) il Diploma di Licenza, equivalente a 60 CFU, agli allievi che abbiano conseguito il Diploma Ordinario I livello, soddisfatto gli obblighi relativi al Corso Ordinario di II Livello, conseguito la Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico e superato, entro i successivi sei mesi, la prova finale interna. Ai sensi del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell’11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’articolo 19, comma 3, il Diploma di Licenza è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all’articolo 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- d) il Diploma di Dottorato, agli allievi che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca e superato, entro i successivi sei mesi, l’esame interno.

2. Per ogni titolo di studio conferito la Scuola, sulla base della normativa vigente, rilascia un certificato supplementare (diploma *supplement*) contenente le principali informazioni circa le caratteristiche del percorso formativo e il *curriculum* specifico seguito da ciascun allievo per il conseguimento del titolo.

3. Il modello del certificato è approvato dal Consiglio Didattico.

Art. 12

1. Ai fini del conseguimento del Diploma Ordinario, gli allievi sostengono il relativo colloquio dopo il conseguimento della Laurea Triennale; ai fini del conseguimento del Diploma di Licenza gli allievi sostengono la prova finale dopo il conseguimento della Laurea Magistrale o della Laurea Magistrale a ciclo unico.
2. Il Consiglio Didattico fissa annualmente due sessioni di Licenza.
3. La prova finale di Licenza consiste nella discussione pubblica di fronte ad una Commissione, di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Consiglio Didattico. Il suo superamento dà diritto al conseguimento di 2 CFU.
4. Ai fini di cui al comma 3, la Commissione può attribuire fino a 100 punti ed, eventualmente, la lode.
5. La Commissione è nominata dal Direttore ed è composta da un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra professori e ricercatori dell'Università del Salento ed eventualmente integrata da esperti di Università italiane ed estere.
6. Per motivate esigenze il Consiglio Didattico, sentito il Relatore, può chiedere al Senato Accademico di concedere una sola proroga del termine per il conseguimento del Diploma Ordinario o del Diploma di Licenza, per un massimo di quattro mesi.

Art. 13

1. Gli allievi della Scuola usufruiscono dell'alloggio e dei servizi presenti nel College, nonché di un contributo didattico, il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che in conformità ai principi di merito e di eguaglianza di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento include l'esonero delle tasse dovute all'Università del Salento. I benefici di cui al periodo precedente sono riconosciuti fino al completamento delle attività didattiche e non si estendono agli ulteriori sei mesi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), b) e c).
2. L'allievo non ha diritto all'esonero delle tasse se decade dal posto prima del termine previsto dal Manifesto degli Studi per il pagamento della seconda rata.
3. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.
4. La Scuola istituisce e regola forme di tutorato, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 14

1. Il Consiglio Didattico può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, in particolare all'estero, e proporre al Consiglio Direttivo l'attribuzione di eventuali contributi compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Art. 15

1. Per gravi motivi, il Consiglio Didattico può chiedere al Senato Accademico dell'Università del Salento di autorizzare l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino a un anno.
2. Il Consiglio Didattico può altresì chiedere al Senato Accademico dell'Università del Salento di accordare una proroga per il conseguimento della Laurea, per un periodo massimo di otto mesi

rispetto al termine del 30 aprile dell'anno successivo alla conclusione del Corso di Laurea. La discussione della tesi deve comunque avvenire entro e non oltre la sessione autunnale.

3. Chi si trovi nelle condizioni previste dai precedenti commi, non usufruisce dei diritti di cui all'art. 13 del presente Regolamento, nonché dell'elettorato attivo e passivo, neanche nel periodo di sei mesi successivo al conseguimento della Laurea, previsto per il conseguimento della Licenza.

Titolo IV

Summer School, Corsi di perfezionamento, Master e altre disposizioni

Art. 16

1. Oltre alle attività didattiche ordinarie, la Scuola Superiore ISUFI può organizzare, nel rispetto della normativa di riferimento, anche di Ateneo, Summer School, Corsi di perfezionamento, Master di primo e di secondo livello.

Art. 17

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.